

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CAMMINIAMO
INSIEME ONLUS.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGASIO VR VIA RIZZOTTI 20

Numero REA: VR - 243115

Codice fiscale: 02496410230

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) al n.2176

rep. e n.1596

racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - E' costituita una società cooperativa di solidarietà a r.l. denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAMMINIAMO INSIEME ONLUS."

ART. 2 - La Cooperativa ha sede in Vigasio (VR). Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 4 - La Cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire, tramite il lavoro dei propri soci, l'interesse generale della comunità e dei soci alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'esercizio di attività produttive diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) nelle quali realizzare integrazione lavorativa di persone svantaggiate, così considerate all'art. 4 - comma 1 - della Legge 8 novembre 1991 n. 381/91, oltre che da soggetti caratterizzati da menomazioni temporanee, in condizioni di trattamento riabilitativo, fino al perdurare delle predette condizioni di svantaggio.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto o per conto di terzi:

- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impiego dell'istituzione delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa può svolgere altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Potrà pertanto per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli Associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese,

Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla

loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari, nonchè concedere e ricevere fidejussioni;
- dare adesione ad Enti organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;
- raccogliere prestiti dai soci nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per conto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonchè acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla Legge;
- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonchè altri finanziamenti e contributi disposti;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelle della società o siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per lo svolgimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà avvalersi anche di terze persone non socie (Art. 2521 c.c.), pur intendendo rimanere nelle società cooperative a mutualità prevalente.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

TITOLO III

ART. 5 - In numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio dell'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 6 - Possono essere soci tutti coloro che prestano attività lavorativa per la Cooperativa e le persone che, in base a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 8 Novembre 1991, n. 381, prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà a titolo volontario. Possono altresì essere soci coloro che collaborano con continuità allo svolgimento di specifiche attività sociali. Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori a norma dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;

b) i motivi della richiesta e la categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti presentati per l'ammissione a socio ordinario. Il valore della quota del socio sovventore non dovrà mai essere inferiore a EURO 25 (venticinque) nè superiore al limite massimo fissato dalla legge. I soci sovventori devono esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è ammesso il recesso.

ART. 8 - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'Ammissione, ma non potrà essere superiore ad anni 5 (cinque).

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis. del Cod.Civile.

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 9 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio d'Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 14.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta e ogni altro importo aggiuntivo che eventualmente il Consiglio di Amministrazione dovesse annualmente determinare quale tassa di ammissione.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della delibe-

razione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda,

l'accettazione si intende come non avvenuta.

ART. 10 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione della quota sottoscritta ed inoltre della tassa di ammissione;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

I soci della società cooperativa, oltre al diritto individuale di cui all'art. 2422 C.C. hanno diritto, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 - La qualità di socio si perde per la morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento del socio.

Nel caso di perdita della qualità sarà rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi possono chiedere che uno o più di essi succedano nella qualità di socio, il designato diventa socio a condizione che possieda i requisiti per l'ammissione e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla morte del socio.

ART. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il Recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrati-

vo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ART. 13 - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o che inseriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi.

ART. 14 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 9, 11, 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere, al Collegio Dei Probiviri.

Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ART. 15 - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal capitale costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di EURO 52 (cinquantadue) ciascuna e se superiori di un valore multiplo di tale importo e comunque non superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- b) dal fondi di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dalle somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- e) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità;
- f) dalle quote sottoscritte dai soci sovventori il cui valore verrà determinato da apposito regolamento da predisporre dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'Assemblea dei soci.

ART. 16 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DESTINAZIONE DELLE ECCELENZE ATTIVE DI BILANCIO

ART. 17 - L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 18 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Amministrazione oltre a quanto disposto dall'art. 2428 C.C. deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta della cooperativa rispetto allo scopo sociale.

ART. 19 - L'esercizio va dal primo Gennaio al trentun Dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) una parte alla rivalutazione della quote nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- d) l'eventuale rimanenza di utile sarà destinata dall'Assemblea di Amministrazione al fondo di riserva straordinaria o per erogazioni di beneficenza a favore di istituzioni ed opere di pubblica utilità a giudizio dell'Assemblea.

ART. 20 - Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta ad aumento del compenso per l'attività mutualistica prestata;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

**TITOLO VI
ORGANI SOCIALI**

ART. 21 - Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci se nominato;

ART. 22 - L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio con relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- c) nomina gli Amministratori e i Sindaci;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori stessi e può altresì impartire direttive di gestione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio.

Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio che la relazione con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima.

ART. 23 - La convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale od altrove

purchè in Italia, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito dalla prima. In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 24 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o dei rappresentati nelle adunanze mentre l'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci.

Nei casi di cui all'art. 2369 del c.c. l'assemblea straordinaria per essere valida deve essere costituita sia in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) di questi.

ART. 25 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere mandatarî nè gli amministratori, nè i sindaci nè i dipendenti della società nè tutti i soggetti previsti dall'art. 2372 c.c..

ART. 26 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, il segretario può essere una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se preventivamente nominati dall'assemblea; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ART. 27 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di consiglieri da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci, cui almeno un terzo scelti fra una rosa di soci proposti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Consorella "Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio".

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data del-

l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili per un numero di mandati consentiti dalle vigenti legislazioni.

I consiglieri non hanno diritto a compenso, ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione una mozione di sfiducia motivata. In deroga quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

ART. 28 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione di procedere ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assenti dal consiglio al momento della deliberazione.

ART. 29 - Il consiglio di amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 30 - Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Spetta in special modo al consiglio di amministrazione a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) compilare i bilanci, le proposte di riparto degli eventuali avanzi di gestione, e le relazioni annuali di cui al primo comma dell'art. 2428 del codice civile, con l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità del carattere cooperativo della società;
- c) conferire procura speciale, ferme restando le facoltà attribuite al presidente del consiglio;
- d) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- e) amministrare i beni mobili ed immobili;
- f) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- g) accordare pegni, cessioni;
- h) deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui mutui cambiari ed ipotecari

attivi e passivi;

i) acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
l) fissare l'ammontare delle tasse di ammissione dei soci;
m) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi ed i compiti;
n) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi e concedere avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

o) apportare modifiche statutarie a recepimento di adeguamenti legislativi. Infine il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri ordinari e straordinari nella gestione sociale che per legge non siano espressamente di competenza dell'Assemblea dei soci.

ART. 31 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione.

Può perciò, con la sua sola firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici.

Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente; in assenza o impedimento di questi, spettano ad un consigliere espressamente designato dal consiglio di amministrazione.

Il presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere, ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 32 - Il collegio sindacale viene nominato solo nei casi in cui è obbligatorio per legge e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche fra non soci.

Quando nominato il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile della società e deve pertanto avere i requisiti previsti dalla legge.

Spetta all'assemblea la nomina del presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il loro mandato è gratuito. Spetta loro soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro mansioni.

Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio di sindaco i parenti e gli affini degli amministratori.

ART. 33 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

ART. 34 - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministra-

zione e delle assemblee.

I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

ART. 35 - Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società, i soci, l'Organo amministrativo ed i liquidatori, in relazione all'esecuzione ed interpretazione dell'atto costitutivo, nonché delle deliberazioni Assembleari, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del collegio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie. Regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente agli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del collegio arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri amichevoli compositori in modo irrituale, quali mandatari delle parti, decidono con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto al contraddittorio.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti l'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta a pena di decadenza non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 36 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci, in modo specifico quelli sociali e lavorativi così come richiesto dalla legge 142/2001, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 37 - Sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2514 c.c. e devono essere inderogabilmente osservati:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capi-

tale per l'intero valore nominale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FISCALI

ART. 38 - La Cooperativa non può modificare, la propria natura di cooperativa sociale.

Qualsiasi delibera, in tal senso comporta la sua cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come modificato dall'art. 6 comma 1, lettera C) della L. 381/91, nonchè la cancellazione dall'Albo regionale di cui art. 9 comma 1 della stessa legge.

ART. 39 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art.24 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ART. 40 - La Cooperativa aderisce alla Confcooperative Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative Unione Provinciale di Verona.

ART. 41 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente "la disciplina delle società cooperative", a norma del secondo comma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Franco Falavigna

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)